



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

VISTO il Piano paesaggistico degli ambiti 2, 3,5,6,10,11,15 ricadenti nella provincia di Agrigento , adottato con D.A. n. 7del 29.7.2013, ai sensi degli artt. 139 e ss. del D.Lgs.22.1.2004 n.42 e smi e degli artt. 24, II comma, e 10 III comma del regolamento di esecuzione della L.29.6.1939 n.1497, approvato con R.D. 3.6.1940 N. 1357 ;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

VISTA la nota prot. n. 1306 del 13.2.2017, trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, e l'allegata perizia di stima con cui veniva calcolata l'indennità risarcitoria, ai sensi della L. 308/2004, di € 55.476,24;

VISTO il proprio D.D.S. n.1054 del 15.3.2017, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Identità siciliana il 30/03/2017 al n. 860, con cui è stato ingiunto ai signori Gaetano Cacciatore e Anna Carlino, il pagamento della indennità risarcitoria pari ad € 55.476,24 per la realizzazione di un edificio composto da piano terra e primo piano con copertura a tetto spiovente, effettuato nel Comune di Licata, Contrada Torre di Gaffe, F. 39, part.Ila 542, nel 1986, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. 7764 del 14.8.2017, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha trasmesso una nuova perizia in sostituzione di quella inviata con la succitata nota 1306 del 13.2.2017 e ha rideterminato, ai sensi della Legge 326/2003, dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, in € 4.476,87 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 2, con coefficiente 4,50% ed in € 9.280,88 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, necessario ed opportuno annullare il proprio D.D.S. n. 1054 del 15.3.2017;

RITENUTO, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. , di dovere ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, come sopra rideterminata, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;

VISTA la L.R. n. 9 del 08.05.2018 pubblicata sul S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 21 del 11.05.2018

DECRETA

Art.1) Il D.D.S. n. 1054 del 15 marzo 2017, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Identità siciliana il 30/03/2017 al n. 860, è annullato.

Art.2) I signori Gaetano Cacciatore – C.F. XXXXXXXXX e Anna Carlino – C.F.: XXXXXXXXXXXX residenti a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di € 9.280,88 da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice Siope 3.02.02.01.001 quale indennità per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

Tale somma dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Agrigento;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 229922 intestato a “Unicredit S.p.A. Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 42P076011660000000229922 indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Agrigento – Cassiere Agrigento;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.”

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- ricevuta attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 3) L’accertamento di € 55.476,24, di cui al DDS n. 1054 del 15/03/2017, sul cap.1987 capo 14 dell’esercizio finanziario 2017, è ridotto di pari importo.

Art. 4) Con il presente decreto è accertata la somma di € 9.280,88 sul cap.1987 capo 14 dell’esercizio finanziario 2018.

Art. 5) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 7) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 17/05/2018

F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Daniela Mazzearella